



Francesco Paolo
Castellana
N O T A I O

N. 17.899 di Repertorio

N. 10.962 di Raccolta

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre

il giorno quattro del mese di aprile

(4 aprile 2023)

in Palermo nel mio ufficio in Via Principe di Paternò n. 29.

Innanzi a me Dott. **FRANCESCO PAOLO CASTELLANA**, Notaio in Palermo, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese,

SONO PRESENTI:

- **GIANNOLA Giuseppe** nato a Palermo il giorno 11 giugno 1971, Codice Fiscale GNN GPP 71H11 G273D, residente in Cinisi (PA), via Rudini n. 8;

- **DU CHALIOT MARESCA Danae** nata a Palermo il 28 settembre 1991, Codice Fiscale DCH DNA 91P68 G273U, residente in Palermo, via Alessandro Paternostro n. 10;

- **EMANUELE Andrea** nato a Palermo il 12 marzo 1994, Codice Fiscale MNL NDR 94C12 G273D, residente in Lucca, via Salicchi n. 16.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiarano e convengono quanto segue.

ART. 1) - **GIANNOLA Giuseppe, DU CHALIOT MARESCA Danae e EMANUELE Andrea** dichiarano di costituire, come con il presente atto costituiscono, una Associazione denominata "**ASSOCIAZIONE LUMIA**".

L'associazione ambisce ad essere qualificata come ente del Terzo Settore e ad essere iscritta nell'apposito Registro unico nazionale del Terzo Settore e, per tale motivo, essa è costituita nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (codice del Terzo Settore) e delle norme ivi richiamate.

L'Associazione potrà utilizzare l'acronimo **ETS** soltanto una volta avvenuta la iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, come previsto nello Statuto infra allegato.

L'associazione nasce al fine di favorire la crescita formativa della società civile attraverso la cura e la tutela del patrimonio artistico-culturale prevalentemente musicale.

L'associazione persegue la promozione culturale e il miglioramento delle condizioni culturali e antropologiche attraverso l'educazione, istruzione e formazione professionale, nonché la promozione delle attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

L'Associazione persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali,

Registrato presso
l'Agenzia delle
Entrate di Palermo

il 07/04/2023

al n. 12075/1T

artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

Ai fini della realizzazione degli scopi l'associazione pertanto si propone di:

realizzare programmi e stagioni concertistiche, di opera, di teatro e di danza nelle sue diverse espressioni, curandone l'allestimento e l'esecuzione;

organizzare mostre, rassegne, convegni e seminari nonché attività ed iniziative di alto valore interculturale nello scenario internazionale;

coinvolgere le scuole al fine di sviluppare negli alunni un senso di appartenenza alla propria terra e stimolarli alla tutela del patrimonio culturale materiale e immateriale;

organizzare Festivals promuovendo beni materiali e immateriali: spettacoli, luoghi, paesaggi, beni architettonici anche attraverso installazioni di artisti locali ed internazionali e coinvolgendo enti e istituzioni, scuole e Università, che possano favorire il perseguimento delle finalità comuni;

produrre, curare e diffondere materiale audiovisivo e ogni prodotto artistico musicale multimediale anche curando la gestione di siti propri e di terzi, social, e ogni canale di comunicazione digitale, nonché curando pubblicazioni;

realizzare attività di formazione quali ad esempio: lezioni, concerti, audizioni, Masterclass musicali, corsi di musica, di canto, di canto corale, di teatro, di danza, laboratori didattici in ambito musicale, teatrale e letterario.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione, inoltre, potrà:

usufruire di contributi dell'Unione Europea, statali, regionali e comunali, ovvero di ogni altro ente ed istituzione nazionale ed internazionale, senza limitazione alcuna quanto ai soggetti finanziatori, nonché direttamente od indirettamente di qualunque forma agevolativa, presente e futura, fiscale, previdenziale, ovvero a qualunque altro titolo, disposta dalla legge;

TITO
Art.

117/

legg

di s

la

otte

Sett

con

ETS

L'as

devo

fine

apar

Il

comp

agl

Il

loca

per

L'A

a c

Art

all

Art

Art

sen

uti

pri

fav

L'A

cui

d)

sen

non

fin

i)

art

att

cul

int

j)

del

e s

k)

int

l)

del

STATUTO

TITOLO I - Costituzione - Denominazione - Sede - Oggetto

Art.1 (Denominazione). E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'Associazione denominata "LUMIA", di seguito denominata "Associazione".

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà integrata automaticamente con l'acronimo **ETS** o con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "**LUMIA ETS**" o "**LUMIA Ente del Terzo Settore**".

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2. L'Associazione è apartitica e aconfessionale.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio nazionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

Art. 2. (Sede). L'associazione ha sede in Palermo, all'indirizzo di via Alessandro Paternostro n. 10.

Art. 3 (Durata). La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 4 (Scopo e Oggetto Sociale). L'associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva e/o principale di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o terzi. L'Associazione si propone di operare nei seguenti settori di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e



formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

Ai fini della realizzazione degli scopi l'associazione pertanto si propone di:

realizzare programmi e stagioni concertistiche, di opera, di teatro e di danza nelle sue diverse espressioni, curandone l'allestimento e l'esecuzione;

organizzare mostre, rassegne, convegni e seminari nonché attività ed iniziative di alto valore interculturale nello scenario internazionale;

coinvolgere le scuole al fine di sviluppare negli alunni un senso di appartenenza alla propria terra e stimolarli alla tutela del patrimonio culturale materiale e immateriale;

organizzare Festivals promuovendo beni materiali e immateriali: spettacoli, luoghi, paesaggi, beni architettonici anche attraverso installazioni di artisti locali ed internazionali e coinvolgendo enti e istituzioni, scuole e Università, che possano favorire il perseguimento delle finalità comuni;

produrre, curare e diffondere materiale audiovisivo e ogni prodotto artistico musicale multimediale anche curando la gestione di siti propri e di terzi, social, e ogni canale di comunicazione digitale, nonché curando pubblicazioni;

realizzare attività di formazione quali ad esempio: lezioni, concerti, audizioni, Masterclass musicali, corsi di musica, di canto, di canto corale, di teatro, di danza, laboratori didattici in ambito musicale, teatrale e letterario;

tutto quanto sopra elencato non ha carattere tassativo ma meramente esemplificativo, potendo l'Associazione svolgere qualunque attività ritenesse utile per il raggiungimento dei propri scopi.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione, inoltre, potrà:

usufruire di contributi dell'Unione Europea, statali, regionali e comunali, ovvero di ogni altro ente ed istituzione nazionale ed internazionale, senza limitazione alcuna quanto ai soggetti finanziatori, nonché direttamente od indirettamente di qualunque forma agevolativa, presente e futura, fiscale, previdenziale, ovvero a qualunque altro titolo, disposta dalla legge;

sottoscrivere atti per la concessione in uso e/o la gestione anche in forma indiretta di beni mobili anche immateriali, immobili, siti e realtà culturalmente rilevanti;

aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Tutte le attività potranno essere promosse e pubblicizzate

sia a livello locale che internazionale con i mezzi ritenuti idonei, nonché attraverso l'istituzione di un sito internet collegato con social network e con un Ufficio stampa e comunicazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 5 (Regolamenti). L'associazione potrà dotarsi di regolamenti da approvarsi dal Consiglio Direttivo per il migliore svolgimento e programmazione delle proprie attività.

TITOLO II - NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Articolo 6 (Norme sull'ordinamento interno). L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 7 (Associati). Il numero dei soci è illimitato. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in



ogni caso il diritto al recesso.

Può diventare socio chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto indipendentemente dalla propria nazionalità, identità sessuale, appartenenza etnica e religiosa.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione limitativi di diritti o a termine.

Art. 8 (Procedura di ammissione). Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo menzionando il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, unitamente all'attestazione di accettare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni, di osservare le deliberazioni che saranno emanate dagli organi sociali e di partecipare alla vita associativa.

E' compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione entro un massimo di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo socio entro 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

Nel caso in cui la domanda sia respinta o alla domanda non sia data risposta entro il termine dei novanta giorni indicati in precedenza intendendo di fatto respinta la domanda stessa, tale decisione sarà inappellabile senza doverne dare motivazione.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere sottoscritte dall'esercente la responsabilità genitoriale o rappresentante legale. Il genitore o rappresentante legale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 9 (Diritti e doveri degli associati). Gli associati hanno diritto di:

Partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

Frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;

Partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie per

discut
e conc
Esamin
diritt
presa
il ter
presa
alla p
Hanno
iscrit
versam
della
pagame
Gli as
Rispet
organi
Versam
organi
Manten
partec
freque
del so
soci e
dell'A
Rimett
giudiz
Osserv
dalle
l'Asso
La qu
unicam
Associ
di pro
nessun
Art. 1
qualif
a. Rec
moment
al Con
b. Man
giorni
c. Rit
parte
d. Comp
e. F
regolar
f. Aver
Art. 1
facoltà
dell'a

finalità
Statuto
identità

ione e
civile
ito, ha
previsti
crizioni
eri di

adesione
presenta
ando il
itamente
o e dei
ni che
re alla

nersi in
di 90
desione,
equisiti
secondo
finalità
te

o socio

nda non
giorni
nta la

no renni
sabilità
ore o
presenta
ciazione
gazioni

associati
reso il

a tutte
promosse
ie per



mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

Inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
Denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi, dei suoi associati;

L'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo o perseguendone lo scioglimento;

Il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;

Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione o ad essa affidata in noleggjo e/o custodia;

L'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza e/o utilizzo. In caso di colpa grave o dolo il danno dovrà essere risarcito e comunque l'Associazione si riserva di valutare le eventuali azioni legali da intraprendere per le fattispecie di che trattasi.

Art. 12 (Ricorso). Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso in forma scritta al Presidente entro trenta giorni. Su tale ricorso decide in via definitiva la prima Assemblea degli associati, in attesa della quale resta in vigore il provvedimento disciplinare contro il quale è stato presentato il ricorso.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III - NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 13 (Destinazione del patrimonio sociale ed assenza di scopo di lucro). Il patrimonio sociale dell'Associazione è destinato unicamente, stabilmente ed integralmente a supportare il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esso è costituito da:

Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

Eccedenze degli esercizi annuali;

Erogazioni liberali vincolate.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 (Risorse economiche). L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

Quote associative;
Contributi pubblici e privati;
Donazioni e lasciti testamentari;
Rendite patrimoniali;
Attività di raccolta fondi;
Rimborsi derivanti da convenzioni con pubbliche
amministrazioni;
Proventi da attività di interesse generale e da attività
diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore.
Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo
Settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 15 (Bilancio di esercizio). L'esercizio sociale si
intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso
deve essere presentato all'Assemblea dei soci, entro il 30
Aprile dell'anno successivo, un bilancio di esercizio ai
sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore. Una proroga
può essere prevista in caso di comprovata necessità o
impedimento. La previsione e programmazione dell'anno sociale
successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla
formulazione delle linee generali di attività
dell'Associazione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la
sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono
l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni
associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Art. 16 (Organi dell'Associazione). Sono organi
dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;

l'Organo di Controllo, nominato qualora si verifichino le
condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
l'Organo di Revisione nominato qualora si verifichino le
condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Tramite regolamento
o apposita delibera ciascun organismo può attivare, per le
proprie convocazioni, modalità di partecipazione mediante
videoconferenza purché sia possibile verificare l'identità
dell'associato che partecipa e sia consentito a tutti i
partecipanti di seguire le discussioni in modo simultaneo, di
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti
affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si
considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e
dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde
consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul
relativo libro.

Art. 17 (Assemblea ordinaria). L'esercizio del diritto di
voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3
(tre) mesi nel libro degli associati e che abbiano provveduto



al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa e che siano in regola con i pagamenti. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati o quelli che non sono in regola con i pagamenti della quota sociale possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né elettorato attivo e passivo e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore o il legale rappresentante, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in una bacheca presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea stessa. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo di almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 18 (Assemblea ordinaria: quorum). In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati con diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati partecipanti e delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Art. 19 (Assemblea ordinaria: competenze). L'Assemblea ordinaria degli associati, nei termini di cui sopra:

1. Approva il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

2. Approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;

3. Approva l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

4. Elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo;

5. Elegge e revoca il Presidente dell'Associazione;

6. Elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo, qualora si verificano le condizioni di cui all' art. 30 del Codice del Terzo Settore;

7. Elegge e revoca l'organo di revisione, qualora si verificano le condizioni di cui all' art. 31 del Codice del Terzo Settore;

8. Decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall' Associazione;

9. Approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto;

10. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

11. Delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;

12. Delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;

13. Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;

14. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di massimo due deleghe. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 20 (Assemblea straordinaria). L'Assemblea generale degli associati può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto degli associati aventi diritto al voto e nei casi previsti dall' art. 21. L'Assemblea dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 21 (Assemblea straordinaria - competenze e quorum). E' compito dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente. Verbalizza il Segretario dell'Associazione.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al

Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli associati in regola con le quote di adesione, è indispensabile la presenza di almeno un terzo degli associati con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo degli associati presenti con diritto di voto. Le delibere assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del Segretario che li firma assieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati restano esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e successivamente restano agli atti a disposizione degli associati per la consultazione.

Art. 22 (Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica). Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è composto da tre eletti fra gli associati. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall' art. 26 del Codice del Terzo Settore, dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall' art. 2382 del Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza).

Art. 23 (Ambiti funzionali). Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi, organizzativi, musicali, culturali, artistici o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività di cittadini non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire specifici rapporti professionali che possano contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art. 24 (Consiglio Direttivo: composizione). Il Consiglio Direttivo è composto da:

Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio;

Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;

Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente, presiede il Consiglio

in caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente. In caso di assenza del Segretario, la redazione del verbale e la sua sottoscrizione saranno demandate ad altro componente dell'Associazione nominato dal Presidente.

In caso di dimissioni, decadenza o decesso di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite dallo Statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 25 (Compiti del Consiglio Direttivo). I compiti del Consiglio Direttivo sono:

eseguire le delibere dell'Assemblea;

formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

nominare il Vicepresidente ed il Segretario dell'Associazione;

decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;

decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

deliberare la convocazione dell'Assemblea;

decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con i collaboratori e consulenti esterni;

ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;

adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;

decidere in ordine alla stipula degli atti e dei contratti inerenti le attività sociali;

curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di

proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;

decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti e, viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può attribuire al Presidente il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 26 (Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto). Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Le votazioni sono palesi. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Art. 27 (Consiglio Direttivo: cause di decadenza). La carica di Consigliere si perde per:

dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

sopraggiunte cause di incompatibilità;

perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una delle cause previste dal presente Statuto.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade dalla carica. Alla prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

E' facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio, mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio. Il Consigliere dimissionario o decaduto può essere sostituito, ove esista, dal socio risultato primo

escluso all'elezione del Direttivo, diversamente a discrezione del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 (due terzi) dei Consiglieri. Il Consiglio dimissionario o decaduto è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro venti giorni.

Art. 28 (Il Presidente: poteri e durata in carica). Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

firmare gli atti ed i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

adottare, in caso di necessità, provvedimenti di urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

convocare e presiedere l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 29 (Causa di decadenza e sostituzione del Presidente).

La carica di Presidente si perde per:

dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

sopraggiunte cause di incompatibilità di cui al presente Statuto;

perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più cause previste dal presente Statuto.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati dal presente articolo, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui si è formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 30 (L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento). L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi

membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 31 (Competenze dell'organo di controllo). È compito dell'organo di controllo:

a. Vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b. Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c. Esercitare il controllo contabile;

d. Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e. Attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f. Partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 32 (L'organo di revisione). L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti

dall
memb
regi
L'or
riel
Esso
L'or
revi
Dell
il
e d
dell
Nel
mem
del
deg
del
I
ed
imp
all
TIT
pat
Ar
sa
Se
de
qu
al
di
co
a
c
u
I
F
o
I

dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

TITOLO V - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 33 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio). Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del Codice del Terzo Settore, la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in una Assemblea straordinaria valida alla presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, dedotte le passività, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall' art. 9 del Codice del Terzo Settore.

E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci/e del patrimonio residuo.

TITOLO VI - Disposizioni finali

Art. 34 (Norme di rinvio). Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in

sottoscrivere atti per la concessione in uso e/o la gestione anche in forma indiretta di beni mobili anche immateriali, immobili, siti e realtà culturalmente rilevanti; aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Tutte le attività potranno essere promosse e pubblicizzate sia a livello locale che internazionale con i mezzi ritenuti idonei, nonché attraverso l'istituzione di un sito internet collegato con social network e con un Ufficio stampa e comunicazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 2) - L'Associazione ha sede in Palermo, attualmente all'indirizzo in Via Alessandro Paternostro n. 10.

ART. 3) - L'organizzazione e la durata dell'Associazione sono specificati nello Statuto che si allega al presente atto con lettera "A" e ne forma parte integrante e sostanziale.

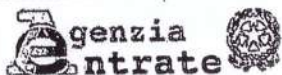
ART. 4) - Il Consiglio Direttivo dell'Associazione viene così costituito:

- **GIANNOLA Giuseppe (Presidente);**
- **DU CHALIOT MARESCA Danae, (Vice Presidente);**
- **EMANUELE Andrea, (Segretario).**

Esso, per il primo periodo, dura in carica cinque anni, quindi fino al 3 aprile 2028. Successivamente, avrà la durata prevista dallo Statuto come sopra allegato.

Tutti i sopra nominati, dichiarano di accettare la carica loro conferita.

ART. 5) - Il primo esercizio si chiuderà il trentuno dicembre



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 97376230823	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI
DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE LUMIA	
TIPO ATTIVITÀ 949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI	
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA ALESSANDRO PATERNOSTRO 10	
C.A.P. 90133	COMUNE PALERMO
PROV. PA	

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE GNNGPP71H11G273D	CODICE CARICA 1
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE GIANNOLA GIUSEPPE	

DATA 05/06/2023

IL FUNZIONARIO **IL DELEGATO**
Giuseppe Giannola ()*
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Domenico Rodato



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT PALERMO 2

Signed by: GIANNOLA GIUSEPPE
Issuer: Namirial CA Firma Qualificata
Signing time: 05-11-2024 23:13 UTC +01